

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] 0000

[redacted]

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
presso IL TRIBUNALE DI BARI  
dott. [redacted]

con la presenza del Procuratore della Repubblica

[redacted]

e con l'assistenza del Funzionario Giudiziario

[redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

[redacted] Anthoni, nato il [redacted] a [redacted] (Nigeria), dom. c/o lo studio avv. [redacted] Salvatore, Corso Italia n. 5, Taranto - lib. Contumace-difeso dall'Avv. [redacted] Salvatore - di fiducia - presente

pp.cc.: [redacted] [redacted] nata in Nigeria il [redacted] elett. Dom. c/o lo studio avv. Maria Pia Vigilante via Q. Sella n. 5 Bari - assente- dif. avv. Maria Pia Vigilante, di fiducia, presente

Associazione "Giraffa Onlus - Gruppo Indagine Resistenza alla follia femminile" in persona del presidente e egale rappresentante pro-tempore avv. Maria Pia Vigilante dom. in Bari via Q. Sella n. 5, presente, dif. avv. Andreina Orlando, di fiducia, assente

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

A) Art. 3 n. 6 e 8 e 4 n. 1 L. 75/1958 per aver dapprima indotto [redacted] a recarsi in Italia al fine di svolgere l'attività di prostituta e successivamente sfruttato la medesima attività. In particolare, dopo aver convinto la vittima a venire in Italia con la falsa promessa di un lavoro, mediante la minaccia di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari e attraverso reiterate violenze consistite in ripetute percosse ed anche, in una occasione, nell'averle versato una pentola di acqua bollente sulla gamba destra, costringeva la vittima a prostituirsi, provvedendo giornalmente ad accompagnarla nel luogo di svolgimento dell'attività di meretrice ([redacted] (RR)) e facendosi consegnare sistematicamente tutto

N. [redacted]/12 R.G. P.M.

N. [redacted]/12 R.G. G.I.P.

N. [redacted]/13 R.G. SENT.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [redacted]

Appello o ricorso per Cassazione

il \_\_\_\_\_

Notificato estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

Avviso dep. sentenza notif.

il \_\_\_\_\_

ordinanza inammissibilità

del \_\_\_\_\_

notificata il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Campione

penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuz.

Proc. Rep. di Bari

Estratto Sentenza trasmesso

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_

→ somme di denaro guadagnate con lo svolgimento dell'attività di prostituta.  
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza, minaccia e inganno.  
In Bari, nel corso del 2011 e fino al 6.7.2011

b) art. 582, 583 c.c. n. 4 cp. perché, dopo aver afferrato una bottiglia rotta e  
colpendo al viso e al collo la ~~Chia Lucia~~ le cagionava uno sfregio permanente  
al viso.

In ~~Vill. S. Maria~~ il 6.7.2011

## Svolgimento del processo e motivi della decisione


Con decreto di questo Ufficio in data 24.4.2013 veniva disposto il giudizio immediato nei confronti di ██████████ ██████████, nata in ██████████ a ██████████, in Nigeria, a seguito del quale veniva chiesto il rito abbreviato con fissazione dell'odierna udienza per lo svolgimento del rito alternativo, per rispondere del reato ascritto dal p.m..

Costituite le parti, dato atto della costituzione di parte civile della vittima, ammesso il rito abbreviato richiesto, si procedeva alla discussione, e all'esito della camera di consiglio si emetteva l'odierna sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

Ad avviso di questo Ufficio l'imputata è responsabile di quanto ascritte in ordine al capo b), in base ai seguenti elementi: 1) denuncia della persona offesa a seguito delle lesioni riportate in data 6 luglio 2011 e dalle successive dichiarazioni rese dalla stessa, inizialmente reticenti in ordine alla responsabilità diretta dell'indagata, indicata dapprima come mandante del ferimento subito dalla vittima, ma poi definitivamente chiarite nelle dichiarazioni del marzo 2012, alle quali seguiva il riconoscimento fotografico a carico della indagata e l'indicazione di una utenza telefonica cellulare in uso alla stessa e risultata pure ad essa intestata; 2) dichiarazioni rese in data 6 luglio 2011 dal taxista ██████████ ██████████, il quale aveva accompagnato al pronto soccorso di Grottaglie la ██████████ sanguinante e ferita alla testa; 3) referti del pronto soccorso e dalle successive indagini di P.G. che consentivano di identificare compiutamente la ██████████ come autrice dello sfruttamento e dell'induzione alla prostituzione in danno della ██████████ e dell'aggressione in danno della stessa, avvenuta in data 6 luglio 2011, con conseguenti lesioni gravi; 4) dichiarazione confessoria dell'imputata proveniente dalla Casa circondariale di Taranto, in data 25.3.2013, nella quale si assume la piena responsabilità per le lesioni procurate alla ██████████ a seguito del litigio.

Risulta invero da tali atti che la ██████████ la mattina del 6 luglio 2011, era stata accompagnata dal dal taxista ██████████ ██████████, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grottaglie, in quanto sanguinante e ferita alla testa.

Sentito sul punto dagli agenti, il ██████████ riferiva che intorno alle 8.00 del mattino dello stesso giorno aveva ricevuto una telefonata di una donna, presumibilmente la stessa ██████████, che le aveva chiesto di prelevarla insieme ad altre due donne provenienti da Bari per accompagnarle sulla strada statale 7 nei pressi di ██████████, ove le stesse si prostituivano.



Il [redacted] precisava di conoscere due delle tre donne, ovvero la [redacted], detta [redacted], nonché un'altra cittadina nigeriana, detta [redacted], aggiungendo che alle successive 10.00 era stato nuovamente chiamato per andarle a prendere e, giunto presso [redacted] aveva notato la [redacted] con una maglietta a maniche corte sulla testa che sanguinava e, quindi, dopo averla presa a bordo del taxi, l'aveva accompagnata al pronto soccorso di Grottaglie, invece che andare a Bari come richiesto la donna.

Il [redacted] riferiva inoltre che durante il tragitto la [redacted], alla richiesta di che cosa le fosse accaduto, pronunciava più volte, piangendo il nome "[redacted]".

Come emerge, dal successivo verbale di S.i.t. del 13 luglio 2011, la [redacted] indicava la propria connazionale col nome di [redacted] o [redacted], intendendo comunque fare riferimento alla [redacted], come poi verrà chiarito in sede di riconoscimento fotografico.


A sua volta, sentita sommarie informazioni in data 6 luglio e 13 luglio 2011, la [redacted] riferiva che da circa sei mesi si prostituiva in compagnia di due amiche una delle quali di nome [redacted], presso le campagne situate lungo svincolo per [redacted] e precisava di essere stata raggiunto un tale [redacted] che dopo una prestazione sessuale avrebbe richiesto la restituzione di € 20 versati ed al rifiuto della stessa, l'avrebbe ripetutamente colpita con un collo di bottiglia sul viso, aggiungendo poi di aver rivisto il predetto [redacted] e che quest'ultimo di aver riferito che l'aggressione nei suoi confronti era stata commissionata dalla nazionale [redacted] a proposito della quale la [redacted] riferiva che costei l'aveva già contattata trovandosi in Italia e con la falsa promessa di un lavoro l'aveva convinta a raggiungerla, recandosi con essa in Bari presso l'abitazione della predetta [redacted], sita in via [redacted] numero [redacted] (abitazione risultata presa in locazione con regolare contratto da tale [redacted] [redacted], che dovrebbe identificarsi nel compagno di [redacted], alias [redacted]).

Inoltre la [redacted] aggiungeva che in Italia, l'odierna indagata le avrebbe spiegato che avrebbe dovuto prostituirsi ed al suo rifiuto avrebbe iniziato a percuoterla ripetutamente ed, in un'occasione le aveva anche versato dell'acqua bollente sulla gamba destra, minacciando inoltre ritorsioni nei confronti dei suoi familiari che erano in Nigeria.

Pur essendo riuscita a fuggire la [redacted] aveva ricevuto una telefonata dai propri familiari rimasti in Nigeria, che riferivano di essere stati minacciati dai familiari di [redacted].

Pertanto la donna aveva deciso di cedere alle richieste della [redacted] (alias [redacted]) tornando da essa e iniziando a prostituirsi presso una strada statale vicino [redacted] (BR), luogo che raggiungeva giornalmente da Bari in compagnia della stessa indagata, alla quale riferiva di aver consegnato tutti guadagni derivanti dall'attività di prostituzione, per

2



estinguere il debito relativo alle spese sostenute per farla arrivare in Italia, pari a € 50.000.

Infine, nuovamente sentita sommarie informazioni in data 3 marzo 2012 da ufficiali di P.G. della Squadra Mobile della Questura di Bari di Bari, la ██████████, superate le iniziali reticenze e paure, riferiva la vera dinamica dell'aggressione subita in data 6 luglio 2011, precisando che era stata proprio ██████████, ossia la ██████████, ad aggredirla e ferirla con un collo di bottiglia rotto, a seguito di un diverbio originato dalla mancata consegna di una parte del denaro guadagnato con l'attività di meretricio, spiegando di essere stata costretta a mentire per il timore di subire ulteriori ritorsioni da parte della anzidetta ██████████, che la ██████████ provvedeva in tale occasione ad identificare in fotografia.

A ciò si aggiunga che, come risulta dalla relazione di servizio della squadra mobile di Bari del 5 marzo 2012, dagli accertamenti effettuati su due recapiti telefonici comunicati dalla ██████████ come riconducibili alla " ██████████", la seconda di dette utenze cellulari, ossia il numero ██████████, risultava essere stata attivata in data 5 novembre 2008 in Bari presso l'esercizio ██████████ S.r.l. ed intestata alla cittadina nigeriana ██████████, nata in Nigeria il ██████████ e residente in Bari alla via ██████████.

Ciò posto, risultano dunque pienamente provati i fatti a carico della imputata, quanto meno sub capo b), identificata con un riconoscimento fotografico da parte della vittima ██████████ la quale altresì fornito il numero di utenza cellulare della ██████████ in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione della ██████████, la quale ha altresì consegnato un'agendina, poi sottoposta a sequestro, nella quale risultano annotati gli incassi della sua attività di prostituzione, che costituivano una sorta di contabilità tenuta dalla stessa e dalla ██████████.

Chiari ed univoci gli indizi in ordine alla responsabilità della ██████████ in ordine alle gravi lesioni arrecate alla vittima in data 6.7.2011, attestate dal referto del pronto soccorso, dagli accertamenti dei verbalizzanti, dalle dichiarazioni del ██████████ e dalle foto allegate alla nota della Squadra Mobile della Questura di Bari, depositata al P.M. in data 9 agosto 2012, nelle quali sono ancora raffigurati gli sfregi sul viso sul collo della ██████████, costituenti lesioni gravissime a norma dell'articolo 583 comma 2 n. 4 c.p.p..

Le dichiarazioni della denunciante sono da ritenersi genuine ed attendibili, non solo perchè sono intrinsecamente precise, circostanziate e coerenti nel nucleo essenziale dell'accusa, ma anche perchè sono riscontrate, nella sostanza, da quelle delle persone informate sui fatti, oltre che dalle certificazioni mediche, dall'attività di P.G. e dalla documentazione in atti..

I suddetti elementi, allo stato, costituiscono indizi gravi precisi e concordanti, di colpevolezza a carico della indagata in ordine a tutti i reati ascrittivi, tenuto conto che anche la sola dichiarazione della persona offesa può costituire prova dei fatti, ove debitamente vagliata sotto il profilo della credibilità soggettiva ed oggettiva, senza bisogno di ulteriori riscontri (v. ex plurimis, Cass.Sez. V, 27.4.1999, n.6910);

Il quadro probatorio viene completato con le dichiarazioni confessorie sopra accennate.

Meno riscontrato appare il quadro degli elementi relativi al capo a), rispetto al quale deve ritenersi non raggiunta completamente la prova della induzione/sfruttamento della prostituzione, in considerazione del fatto che potrebbero residuare elementi di contrasto personale tra le parti tali da inficiare la genuinità del racconto relativo al contesto di sfruttamento narrato, per cui appare opportuna l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

Ciò posto in ordine all'an, circa il *quantum* di pena irrogabile, va evidenziata l'estrema gravità dei fatti posti in essere, al carattere estremamente violento della imputata, dimostrato dalla brutalità dell'aggressione avvenuta il 6 luglio 2011, oltre che dall'episodio in cui la vittima è stata attinta con acqua bollente alla gamba. La tardività della confessione e la pressochè nulla incidenza sul quadro indiziario/probatorio deve far propendere per la non riconoscibilità delle attenuanti generiche, tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti e lo sfregio permanente al volto provocato alla vittima. Pertanto appare equa la pena di anni sei di reclusione, tenuto conto dell'aggravante contestata, ridotta per il rito alla pena in dispositivo.

Appare fondata la richiesta di provvisoria provvisoriamente esecutiva nella misura, per equità, di € 5.000,00 nei confronti della [REDACTED] e di € 3.000,00 nei confronti della G.I.R.A.F.F.A. onlus parimenti costituita parte civile, con rimessione innanzi al giudice civile per la determinazione nel merito della somma complessiva.


Seguono la condanna alle spese del procedimento, di custodia cautelare subita e di costituzione di parte civile per complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, e l'interdizione dai p.p.u.u. per anni cinque.

P. Q. M.

Letto l'art. 438, 533,535 c.p.p.,

DICHIARA

&



~~\_\_\_\_\_~~ responsabile del reato ascritto in epigrafe al capo b) e per l'effetto la condanna alla pena di anni quattro di reclusione, tenuto conto dell'aggravante contestata e della diminuzione per il rito scelto.

Condanna alle spese del procedimento ed alle spese di custodia cautelare sofferta.

Interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Condanna l'imputata al pagamento di provvisionale di €5.000,00 alla parte civile costituita in persona, ed € 3000,00 alla parte civile ass. GIRAFFA onlus, immediatamente esecutive, e rimette le parti per la compiuta determinazione del danno innanzi al giudice civile.

Condanna l'imputata alle spese sostenute dalle parti civili per la costituzione in giudizio per complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Letti gli artt. 438, 530 cpv. c.p.p.


ASSOLVE ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ dai reati ascritte al capo a) per non aver commesso il fatto.

gg. 60 per il deposito.

Così deciso in Bari il 9.12.2013\_

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

~~\_\_\_\_\_~~



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

~~\_\_\_\_\_~~  
*[Handwritten signature]*